



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



ORDINANZA N.12 DEL 03.07.2024

OGGETTO: CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO.

IL SINDACO

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;

CONSIDERATA la nota trasmessa dalla Società Abruzzese per Servizio Idrico Integrato (SASI S.p.A.) prot. 9079 del 20/06/2024 (Ente gestore del servizio idrico integrato) con la quale si informa del progressivo aumento della criticità dello stato della dotazione idrica negli acquedotti in gestione a causa della situazione meteorologica di siccità, sostanzialmente immutata da mesi e aggravata dall'assenza di riserve nevose e dal tipico aumento estivo dei consumi e si invita ad emettere una specifica Ordinanza di contenimento dei consumi idrici;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, mediante propria ordinanza;

VISTO l'art. n. 50 D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI UTILIZZARE L'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI, DAL GIORNO DELL'EMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E FINO A REVOCA E/O CESSATA NECESSITA'.

Si ribadisce che è proibito fare uso dell'acqua potabile per il riempimento di piscine o innaffiamento di parchi, giardini e orti.

Sono esclusi dal presente provvedimento parchi e giardini pubblici, per i quali però l'Ufficio Tecnico Comunale è obbligato a limitare al minimo l'utilizzo di acqua potabile, riducendo le annaffiature all'indispensabile e utilizzando eventualmente, per tale scopo, l'approvvigionamento idrico proveniente da fonti alternative e non dal civico acquedotto.

INVITA

la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non lasciare aperte, al termine dell'uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi.

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La Polizia Locale è incaricata del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili: - ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;



DISPONE


la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente; l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Chieti;
- Comando Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali;
- Società Abruzzese per Servizio Idrico Integrato (SASI S.p.A.) - Ente gestore del servizio idrico integrato;

DISPONE INOLTRE

che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione.

Palena, 03.07.2024

**IL SINDACO**
Geom. Claudio D'Emilio

